

SAVIP

Una delega per la riforma delle sicurezze private

Una riforma organica del sistema delle “sicurezze private” e della loro integrazione con quello della sicurezza pubblica non può prescindere dal considerare quale sia la complessa realtà normativa che, nel tempo, si è andata stratificando con interventi disorganici, tra loro non sempre coerenti e, soprattutto, non realisticamente mirati a chiarire gli ambiti delle rispettive competenze operative.

Oltre a quelli che hanno riguardato il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS – R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e il suo Regolamento (R.D. 6 maggio 1940, n. 635), infatti, si è assistito, negli anni, a interventi legislativi susseguitisi carsicamente, che non sempre hanno fatto chiarezza e, talvolta, hanno dato origine a ulteriori spazi d’incertezza quando non di sovrapposizione funzionale tra ambiti che dovrebbero restare tra loro ben distinti.

La mancanza di confini certi tra questi ambiti, favorita dall’ambiguità dei testi normativi, in uno con la mancanza di un adeguato sistema di controllo pubblico, tanto nella fase di rilascio delle autorizzazioni quanto in quella di controllo dei servizi, ha finito per favorire fenomeni di dilagante abusivismo di cui patiscono le conseguenze:

i lavoratori, in termini di sfruttamento ed eccezionale esposizione a rischi;

gli imprenditori onesti del settore, soggetti a concorrenza sleale;

i committenti, in ragione di qualità e costo reale dei servizi;

il sistema della pubblica sicurezza (e, dunque, tutti i cittadini), siccome la relazione tra sicurezza pubblica e privata è intimo e sempre più interdipendente.

È necessario, pertanto, un intervento organico, atto a razionalizzare e ricondurre, per quanto possibile, alla disciplina di un Testo Unico (quello già esistente di pubblica sicurezza ed al suo Regolamento) le disposizioni di settore, valorizzando il ruolo delle sicurezze private nel loro rapporto essenziale con l’Amministrazione della pubblica sicurezza secondo i principi della Legge 1 aprile 1981, n. 121.

Lo strumento idoneo è, dunque, quello della delega legislativa, di cui all’articolo 76 della Costituzione, con il quale il Parlamento stabilisca una cornice di dettagliati e stringenti principi, criteri e controlli ai quali l’Esecutivo deve attenersi per disciplinare, in un apposito Titolo del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (e nelle corrispondenti norme del Regolamento), la materia.

Tra questi principi ricordiamo:

- a) Una netta e non più eludibile definizione degli ambiti di competenza di ciascuno dei comparti di sicurezza privata, complementare e sussidiaria;
- b) La determinazione, in particolare, delle competenze specifiche e dei titoli delle figure professionali servizi di vigilanza e custodia armati;
- c) riservare i servizi notturni, quelli a tutela di cantieri pubblici e privati e quelli di particolare esposizione a rischio, espressamente individuati da un Regolamento del Ministro dell'Interno, alle sole guardie giurate armate;
- d) ove la legge non ne attribuisca in esclusiva il controllo a Corpi armati dello Stato, riservare a Guardie giurate i servizi di controllo centralizzato di sistemi di videosorveglianza e di teleallarme, pubblici o privati, di gestione operativa dei sistemi di sicurezza e anti-intrusione e degli altri sistemi di vigilanza a mezzo di apparati tecnologici, di attivazione ed esecuzione dei servizi di pronto intervento, di contatto con centrali operative di polizia, nonché la vigilanza e custodia di centri di raccolta ed elaborazione dati di imprese comunque ricomprese nel Perimetro di Sicurezza nazionale cibernetica;
- e) L'attribuzione, anche in via esclusiva, di specifici servizi di vigilanza armata presso le pubbliche amministrazioni e imprese private d'interesse pubblico a Guardie giurate armate, stabilendone i relativi requisiti professionali e, nella stretta interdipendenza con le Autorità di P.S., la corrispondente attribuzione alle Guardie giurate della qualifica di pubblico ufficiale e agente di pubblica sicurezza;
- f) Disciplinare la tutela delle Guardie giurate in servizio di antipirateria marittima attribuendo alle stesse, in ragione di tale incarico, la qualifica di agente di pubblica sicurezza e all'Amministrazione della pubblica sicurezza i correlativi poteri esclusivi di indirizzo e controllo, anche modificando le disposizioni del Codice della navigazione con riguardo ai poteri dell'Autorità nazionale di pubblica sicurezza;
- g) Previsione che i requisiti tecnici essenziali per i sistemi di videosorveglianza e telecontrollo e il loro adeguamento siano stabiliti con Regolamento del Ministro dell'Interno, con certificazioni tecniche da adottarsi sentita la Commissione consultiva di cui alla seguente lettera j);
- h) determinazione dei rapporti tra investigazione privata, vigilanza privata e pubblica sicurezza, anche a tutela delle libertà dei cittadini e del diritto alla riservatezza;
- i) costituzione, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di una Direzione centrale della Polizia Amministrativa che, con le corrispondenti articolazioni territoriali nelle Questure, costituisca riferimento tecnico-amministrativo per le Forze di polizia e per il settore, anche per le attività di controllo;

- j) potenziamento qualitativo e numerico del personale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e degli Uffici di Polizia amministrativa delle Questure, corrispondente rideterminazione delle piante organiche della Polizia di Stato e determinazione di percorsi formativi e professionali del personale stesso negli Uffici centrali e territoriali;
- k) prevedere che presso la Direzione centrale della Polizia Amministrativa sia istituita la Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria, definendone la composizione e le competenze;
- l) istituzione, presso le articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e in collaborazione con le Università e Istituti d'alta formazione, di Scuole per la formazione unitaria di Dirigenti, quadri e personale operativo delle Forze di polizia e delle imprese di sicurezza privata;
- m) istituzione di un Registro nazionale della sicurezza privata, distinto per sezioni, al quale debbano essere iscritti, secondo i requisiti personali e professionali fissati dalla legge, Titolari, Dirigenti, quadri, Guardie giurate e altri operatori delle sicurezze private, compresi i portieri e figure assimilate, già disciplinati dal T.U.L.P.S. e dal relativo Regolamento;
- n) nel caso dei servizi armati, le assunzioni di personale per rapporti a tempo determinato, debbano, in via prioritaria, attingere agli inoccupati iscritti al Registro di cui alla lettera l);
- o) istituzione di una banca dei dati relativi agli istituti di vigilanza, alle aziende di sicurezza privata e di investigazione comunque disciplinati dal T.U.L.P.S. e da altre disposizioni, nonché delle agenzie per il recupero dei crediti, al fine di agevolare le verifiche per il rilascio delle licenze, quelle periodiche sugli assetti proprietari e sulle composizioni azionarie, nonché quelle sulle capacità tecniche degli stessi istituti, agenzie e imprese, prevedendo la connessione con il centro elaborazione dati del Registro delle imprese, con l'Anagrafe tributaria e con altre banche dati pubbliche e di pubblici concessionari;
- p) rideterminazione dei termini di durata delle licenze di polizia per l'esercizio delle attività di sicurezza privata, prevedendone ordinariamente una durata minima quinquennale;
- q) revisione delle norme derogatorie del lavoro straordinario e di quello notturno nel settore, riconducendone la disciplina ai principii generali delle norme dell'Unione europea;

- r) revisione, in termini di efficacia e progressiva dissuasività, delle disposizioni sanzionatorie, penali, amministrative e civili, per le violazioni della normativa di settore e di quella del lavoro;
- s) Prevedere che le Autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui è svolta l'attività possano sospendere la licenza, o le integrazioni o estensioni di essa, nonché la devoluzione, totale o parziale, all'erario, della cauzione per violazioni degli obblighi inerenti alla licenza. con espressa previsione, nei casi di maggiore gravità e in via cautelare e anticipata, di specifiche sanzioni limitative e interdittive a carico delle figure apicali che consentano la continuità operativa aziendale e la salvaguardia dei posti di lavoro;
- t) prevedere che gli importi delle sanzioni amministrative e quelli derivanti dall'incameramento delle sanzioni siano destinati, unitamente ad altri contributi fiscalmente deducibili a carico delle aziende di settore, al finanziamento del funzionamento e dei servizi della Direzione centrale della polizia amministrativa e delle sue articolazioni territoriali;
- u) prevedere forme di arbitrato qualificato, indipendente e obbligatorio, in possibile alternativa alla giurisdizione ordinaria, per la soluzione di particolari controversie, anche amministrative, tra Aziende e Pubblica amministrazione e di quelle civili e del lavoro tra dipendenti e Aziende;
- v) prevedere i casi in cui le pubbliche amministrazioni e aziende private d'interesse nazionale debbano costituire, per la gestione diretta o degli appalti esterni della sicurezza aziendale, Uffici diretti e costituiti da personale qualificato.

Roma, 18 settembre 2024

Il Segretario Nazionale SAVIP

Vincenzo del Vicario